

ASSOCIAZIONE CULTURALE FAREARTE PRATO STATUTO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE FAREARTE

Art. 1. E' costituita l'Associazione Culturale FareArte. E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. L'Associazione persegue il fine istituzionale di promuovere la conoscenza e la diffusione dell'arte e della cultura in genere.

Art. 3. L'Associazione FareArte, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, lezioni, corsi per bambini e ragazzi a partire dai tre anni e per giovani e adulti, incontri, mostre, riunioni, visite guidate, eventi e spettacoli;

Attività di formazione: corsi di formazione e aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, corsi di aggiornamento professionale;

Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni e di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, redazione di guide, predisposizione di test e pubblicazioni, pubblicazione di riviste, libri, periodici, opuscoli di cultura generale ed aventi per oggetto argomenti storico-artistici;

Attività di ricerca: elaborazione di dati e ricerche per conto proprio e di terzi, organizzazione e coordinamento di servizi nel settore dei beni artistici, archeologici, storici ed archivistici;

Attività di consulenza: consulenze, perizie, ricerche archivistiche, bibliografiche e fotografiche nel settore storico-artistico.

L'Associazione potrà compiere altresì ogni tipo di attività utile al perseguimento dell'attività istituzionale.

Art. 4. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale oppure economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal pagamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, alla camera di Conciliazione della Camera di Commercio.

Art. 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni alla Camera di Conciliazione della CCIAA.

Art. 7. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo, che ne determina

l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione, salvo fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, nonché che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Maggio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, entro 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente.

Art. 11. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta a mezzo posta ordinaria almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 12. Il Consiglio direttivo è composto da due membri, eletti dall'Assemblea fra i loro componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti i due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica sei anni; sono previsti rimborsi spese per l'attività sostenuta a favore dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art. 14. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutore dell'Associazione. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da: il Presidente; almeno un componente, su richiesta motivata; almeno il 50% dei soci, su richiesta motivata e scritta.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Art. 15. Il Presidente dura in carica sei anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, dove potrà operare con firma disgiunta anche l'altro membro del Consiglio direttivo. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di specifiche attività.

Art. 16. Il Collegio dei revisori potrà essere nominato dall'Assemblea qualora il Consiglio direttivo ne ravveda la necessità.

Art. 17. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci ed al Consiglio direttivo compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.